

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1701)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FALCUCCI Franca, DAL CANTON Maria Pia,
DAL FALCO e DE VITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1974

Istituzione di consultori familiari

ONOREVOLI SENATORI. — La diffusa e crescente attenzione ai problemi della famiglia nasce dal riconoscimento della sua funzione insostituibile per la formazione della persona e per uno sviluppo equilibrato ed umano della società; nasce, altresì, dalla presa di coscienza dei problemi che l'evoluzione della società pone oggi ad essa, dall'interesse ad offrirle le condizioni e gli strumenti per superare le difficoltà e poter adempiere pienamente alle sue funzioni ed alle sue responsabilità.

In questo quadro si colloca il presente disegno di legge, che vuole favorire la istituzione di consultori per la famiglia, concepiti come un complesso di servizi offerti sia ai giovani, che si avviano alla formazione di essa, sia ai coniugi, per aiutarli ad affrontare e superare problemi o difficoltà inerenti alle responsabilità matrimoniali e familiari, attraverso una adeguata consulenza ed assistenza.

Tali consultori, per le finalità cui devono corrispondere, non possono essere concepiti come strumenti finalizzati ad un solo settore

di intervento — sia esso sanitario, di servizio sociale, di consulenza psico-pedagogica, giuridica, eccetera — ma devono, per quanto possibile, comprendere in sé una articolata pluralità di servizi, corrispondenti alle essenziali esigenze emergenti dalle problematiche familiari. Questa peculiarità dei consultori familiari e questa originalità, rispetto ad altri tipi di servizi già in atto, mette in evidenza la impossibilità e la inopportunità di configurare uno schema rigido di attuazione di essi e quindi la necessità di favorire una pluralità di modelli che, attraverso l'esperienza ed il reciproco confronto, possano assicurare la più adeguata rispondenza alle necessità degli utenti.

A questa esigenza va aggiunto il dovere di garantire, soprattutto rispetto a servizi di tale natura, la massima libertà di scelta da parte dell'individuo, sia per il tipo di servizio che per la metodologia dell'intervento; mentre va riaffermata la responsabilità primaria del potere pubblico di fissare i criteri di istituzione, di programmazione, di formazione e di controllo dei consultori, oltre il peculiare diritto degli enti pubblici aventi

finalità sanitarie o socio-assistenziali di promuoverli e gestirli essi stessi e ciò nel quadro della concezione pluralistica delle società.

Il presente disegno di legge ha carattere di legge quadro, per consentire alle Regioni di fissare con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, l'istituzione, il funzionamento e il controllo dei consultori promossi sia dagli enti pubblici che da quelli privati, in conformità all'articolo 2 del disegno di legge.

Nel disegno di legge viene altresì sottolineata l'esigenza del coordinamento fra i consultori familiari e le unità locali, sanitarie e di servizio sociale, delle quali si prevede la istituzione nel quadro di riforma del settore sanitario ed assistenziale.

Si sottolinea altresì l'esigenza di garantire la più alta qualificazione del personale da impiegare nei servizi (art. 3); una particolare attenzione è dedicata ai servizi che i consultori familiari possono realizzare in ordine ai problemi della procreazione responsabile, la cui rilevanza di carattere morale, sociale, sanitario e giuridico è all'attenzione della società contemporanea (art. 4).

I presentatori del disegno di legge in esame ritengono che a tali servizi debbano essere preposti operatori di sicura serietà e preparazione scientifica, che devono rispettare al massimo la libertà della persona che ad essi si rivolge, garantendo l'illustrazione scientifica dei metodi per favorire la procreazione o per prevenirla, informandola di

tutti gli aspetti e i problemi ad essi inerenti, la cui scelta deve essere fatta su prescrizione scritta dal medico e sotto il suo controllo, essendo dovere dello Stato assicurare anche in ordine a tali interventi le condizioni per il rispetto della salute della persona.

Sono facilmente intuibili, infatti, quali conseguenze si verificherebbero, non solo sulla persona ma sulla società, da una generica utilizzazione di metodi relativi alla disciplina delle nascite e quanto, quindi, precisa debba essere al riguardo la norma legislativa.

Il disegno di legge prevede l'assegnazione complessiva alle Regioni di cinque miliardi per il finanziamento dei consultori familiari, finanziamento che le Regioni ripartiranno sulla base della piena corrispondenza dei consultori agli scopi di cui all'articolo 1. La dimensione del finanziamento è stata calcolata tenendo conto che il presente disegno di legge prevede la gratuità dei servizi sanitari predisposti dai consultori e la semigratuità degli altri servizi relativamente a fasce di reddito da definirsi con leggi regionali.

I presentatori del disegno di legge auspicano che la viva sollecitazione che il Paese manifesta per una più organica politica della famiglia sia di stimolo affinché le forze politiche nell'ambito parlamentare assecondino, pur nella distinzione delle diverse concezioni che anche in ordine a questo problema legittimamente si manifestano, gli obiettivi che questo disegno di legge si prefigge di realizzare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I consultori familiari hanno lo scopo di offrire un servizio alla famiglia al fine di consolidarne la stabilità, nonchè di cooperare alla maturazione di una coscienza etica, sociale, giuridica, sanitaria, prematrimoniale e matrimoniale, anche in ordine alla procreazione responsabile.

Art. 2.

La Regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, la istituzione, il funzionamento e il controllo dei consultori tenendo presente che:

a) possono essere istituiti dalle Regioni, dagli enti locali, da enti pubblici che abbiano finalità istituzionali in materia di assistenza sociale e sanitaria o finalità di ricerca e di studio in tali campi, nonchè da associazioni, fondazioni, istituzioni, enti morali, promossi da privati senza fine di lucro, che abbiano finalità di assistenza e servizio sociale-sanitario e di intervento socio-psico-pedagogico;

b) devono essere realizzati in modo da corrispondere, sia per la localizzazione, sia per le modalità di funzionamento, alle esigenze degli utenti e dovranno coordinarsi con l'unità locale dei servizi sociali e con l'unità sanitaria locale;

c) i servizi dei consultori familiari sono gratuiti per tutti gli utenti, per quanto attiene all'assistenza sanitaria, e per gli altri servizi, relativamente a fasce di reddito definite con leggi regionali.

Art. 3.

La consulenza e l'assistenza dei consultori familiari devono essere fornite da personale che, per gli studi compiuti e per l'attività svolta, risulti essere specializzato sui problemi della famiglia in riferimento alla medicina, alla psicologia, alla pedagogia, all'etica, al diritto e all'esperienza di servizio sociale,

secondo profili professionali definiti dallo Stato.

Art. 4.

I servizi del consultorio familiare relativi ai problemi della procreazione responsabile devono essere svolti dagli operatori, in ordine alla loro specifica competenza, attraverso l'illustrazione scientifica alla coppia o al singolo dei vari metodi per favorire la procreazione o per prevenirla, garantendo che la loro adozione sia fatta su prescrizione scritta del medico e sotto il suo controllo, nel rispetto della libertà e della salute della persona.

Art. 5.

Lo Stato assegna ogni anno alle Regioni cinque miliardi di lire per il funzionamento dei consultori di cui all'articolo 1.

Il fondo viene ripartito tra le Regioni entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, relativa ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Le somme non impegnate in un esercizio possono esserlo negli anni successivi.

Tali contributi possono essere integrati dalle Regioni, dalle province, dai comuni e dai consorzi dei comuni direttamente o attraverso altre forme di finanziamento da essi stabilite.

Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Art. 6.

La Regione, sulla base di un programma annuale approvato dal Consiglio regionale, finanzierà i consultori familiari istituiti sia da enti locali e da enti pubblici, sia da privati che ne facciano domanda, qualora corrispondano agli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge e alle caratteristiche definite dalle leggi regionali.